

Decreto 31 ottobre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico recante Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 ottobre 2012

**Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per
l'anno 2010**

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e

integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 (Supplemento Ordinario n. 246) concernente «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010»

tabella n. 3 cap. 3121;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2010 concernente il

bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2010 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed in particolare l'art. 2 comma 237 il quale stabilisce che «Per il finanziamento annuale previsto dall'art. 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192 «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»;

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

Visto il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

Vista la nota n. 110118 del 31 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - riassegna sul Cap. 3121 Piano Gestionale 4 per il triennio 2012-2014 la somma di euro 50.000.000,00 derivanti dalle economie accertate ex legge n. 488/1999 così ripartita:

anno 2012 euro 16.000.000,00;

anno 2013 euro 17.000.000,00;

anno 2014 euro 17.000.000,00;

Vista la variazione negativa di bilancio di Euro 311.284,00;

Visto che la somma di euro 16.000.000,00 a seguito della suddetta variazione si riduce ad euro 15.688.716,00 per l'anno 2012;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 15.688.716,00) il quindici per cento (Euro 2.353.307,40) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2010 è di Euro 13.335.408,60;

Vista la determina direttoriale del 3 luglio 2012 con la quale è stata impegnata la somma di euro 13.335.408,60 per l'esercizio finanziario 2012 a favore di Radiotelevisione di Campione ed altri sul capitolo 3121, piano gestionale 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico Comunicazioni, nell'ambito del Centro di responsabilità servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione per l'erogazione dei contributi previsti dalla menzionata legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dell'emittenza televisiva in ambito locale;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini di utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino di utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 13.335.408,60 previsto per l'anno 2010 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti

operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino di utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2010 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1

Ad integrazione della somma di euro 66.360.100,72 già ripartita con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2011, l'ammontare dello stanziamento pari ad euro 13.335.408,60 previsto per le emittenti televisive locali per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 2, commi 554 e 556, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 2, comma 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, derivanti dalle economie accertate ex legge n. 488/1992, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI CONTRIBUTO REGIONALE

ABRUZZO Euro 175.242,61

BASILICATA Euro 16.488,71

BOLZANO Euro 20.452,65

CALABRIA Euro 353.687,37

CAMPANIA Euro 1.341.894,26

EMILIA ROMAGNA Euro 782.183,23

FRIULI VENEZIA GIULIA Euro 289.652,91

LAZIO Euro 807.749,02

